



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



REGIONE DEL VENETO
Area Sanità e Sociale

**APPALTO, PER LA DURATA DI CINQUE ANNI, DEL SERVIZIO DI GESTIONE
INFORMATIZZATA DEL PERSONALE A QUALSIASI TITOLO IMPIEGATO DALLE
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO**

* * * * *

CAPITOLATO D'ONERI

Indice

Art. 1 - Disposizioni generali.....	3
Art. 2 - Oggetto del contratto	3
Art. 3 - Rapporti tra Appaltatore e Ente Appaltante	3
Art. 4 - Amministrazione titolare della procedura e soggetti contraenti.....	3
Art. 5 - Attività devolute alla Regione nel corso dell'esecuzione del servizio	4
Art. 6 - Aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali.....	5
Art. 7 - Stipulazione e durata del contratto	5
Art. 8 - Cauzione definitiva.....	5
Art. 9 - Collaudo	5
Art. 10 - Esecuzione del contratto.....	6
Art. 11 - Personale dipendente e osservanza legislazione sul lavoro.....	7
Art. 12 - Team di lavoro.....	8
Art. 13 - Subappalto	8
Art. 14 - Cessione del credito.....	9
Art. 15 - Variazioni soggettive.....	9
Art. 16 - Controlli sull'adempimento.....	9
Art. 17 - Oneri di sicurezza per la prevenzione dei rischi interferenziali	9
Art. 18 - Modalità di fatturazione e pagamenti	10
Art. 19 - Inadempimenti e penalità	11
Art. 20 - Obbligo di riservatezza.....	12
Art. 21 - Proprietà risultanze progettazione e sviluppo, diritti d'autore e brevetti industriali	13
Art. 22 - Riutilizzo in materia di programmi informatici	13
Art. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari	13
Art. 24 - Risoluzione del contratto.....	14
Art. 25 - Recesso unilaterale	15
Art. 27 - Trattamento dati personali.....	15
Art. 28 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni	15
Art. 29 - Spese contrattuali	16
Art. 30 - Foro competente	16
Art. 31 - Clausola finale	16

Art. 1 - Disposizioni generali

L'attività contrattuale della Regione del Veneto è retta dal Codice civile, dalla normativa specifica vigente in materia e dalla *lex specialis* di gara.

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 23 luglio 2014 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: (<http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/Osservatorio>).

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al predetto Protocollo di legalità e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 2 - Oggetto del contratto

Il presente capitolato disciplina l'espletamento del servizio di gestione informatizzata delle Risorse Umane in SaaS (Software as a Service) comprendente il trattamento giuridico, economico, previdenziale e presenze/assenze del personale in rapporto di servizio a qualsiasi titolo impiegato dalle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto.

Il servizio, così come dettagliatamente descritto all'interno del documento denominato "Capitolato Tecnico", verrà prestato a favore delle attuali 21 Aziende ULSS, dell'Istituto Oncologico del Veneto (IOV), dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, di seguito denominate ASV.

Art. 3 - Rapporti tra Appaltatore e Ente Appaltante

Direttore dell'esecuzione del contratto

L'Ente appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza) comunicherà all'Appaltatore, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto, cui sono demandate le attività di competenza previste dall'art. 301 del Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Rappresentante dell'Appaltatore

L'Appaltatore (sia singolo che in A.T.I.) dovrà nominare, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, un proprio rappresentante che avrà il compito di rapportarsi con l'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza) per tutte le questioni relative al contratto medesimo.

Art. 4 - Amministrazione titolare della procedura e soggetti contraenti

La Regione del Veneto è titolare e responsabile dello svolgimento delle fasi di gara fino all'individuazione della Ditta Aggiudicataria.

La stipula dei contratti conseguenti avverrà tra la Ditta aggiudicataria e le singole ASV, per le quali la gara è indetta.

Con riferimento al cruscotto, ai servizi e alle integrazioni regionali nonché alla manutenzione evolutiva, la stipula del contratto avverrà tra la Ditta aggiudicataria e la Regione del Veneto.

In particolare:

- resta nell'esclusiva competenza della Regione del Veneto la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività contrattuali:
 - espletamento della procedura di gara;
 - gestione dell'eventuale contenzioso attinente alla procedura di scelta del contraente;
 - acquisizione documentazione antimafia e comunicazione alle Aziende Sanitarie deleganti;
 - eventuale espletamento della procedura di revisione prezzi;
 - con riferimento al cruscotto, ai servizi e alle integrazioni regionali nonché alla manutenzione evolutiva:

- stipula del contratto d'appalto con la Ditta aggiudicataria;
 - ricevimento fatture, contabilizzazione e pagamento delle stesse;
 - gestione dell'eventuale contenzioso, compresa l'applicazione di penali e la risoluzione del singolo rapporto contrattuale, per la propria quota di servizio, relativamente alle attività sopra indicate;
 - richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo per la propria quota-parte di servizio;
 - verifica della sussistenza delle condizioni per eventuale accettazione delle modifiche alla soggettività giuridica dell'aggiudicatario.
- Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna ASV la titolarità della gestione contrattuale giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
 - stipula del contratto d'appalto con la Ditta aggiudicataria;
 - ricevimento fatture, contabilizzazione e pagamento delle stesse;
 - gestione dell'eventuale contenzioso, compresa l'applicazione di penali e la risoluzione del singolo rapporto contrattuale, per la propria quota di servizio, relativamente alle attività sopra indicate;
 - richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo per la propria quota-parte di servizio;
 - verifica della sussistenza delle condizioni per eventuale accettazione delle modifiche alla soggettività giuridica dell'aggiudicatario.

Si fa presente fin d'ora che, in caso di accorpamento tra più aziende sanitarie regionali, il rapporto contrattuale proseguirà con il nuovo soggetto risultante dall'accorpamento, a condizioni contrattuali invariate.

Art. 5 - Attività devolute alla Regione nel corso dell'esecuzione del servizio

Coordinamento personale RV

In un'ottica di coordinamento e ottimizzazione delle risorse, dei costi e della diffusione delle buone pratiche, viene istituito presso la Regione un gruppo di lavoro (denominato "Coordinamento personale RV") che riferisce alla struttura regionale competente; detto Gruppo, costituito da figure professionali, di estrazione aziendale e regionale, con competenze specifiche in materia di personale, recepisce dalle ASV le richieste di evoluzione del sistema, formula la richiesta formale degli interventi di manutenzione evolutiva all'aggiudicatario, valuta ed approva fattibilità, impegno economico, tempi e modalità di messa in esercizio.

Tra le competenze del Coordinamento personale RV rientra, inoltre, l'identificazione degli argomenti oggetto di formazione specifica destinata al personale ASV e Regionale, nonché l'aggiornamento delle codifiche standard regionali.

Cruscotto, servizi e integrazioni regionali

Per far fronte alla necessità della struttura regionale competente di governare/programmare le attività riguardanti il personale del SSR, deve essere messo a disposizione uno strumento che consenta analisi aziendali, analisi comparative (fra aziende o rispetto a parametri di riferimento) e sovraaziendali.

Il "cruscotto" deve consentire analisi complete, semplici e aggiornate in tempo reale, delle informazioni presenti nella banca dati del personale delle ASV, organizzandole in strutture e insieme di dati omogenei e garantendo il maggior grado di autonomia possibile agli utenti regionali.

Tra gli obiettivi delle strutture regionali, si evidenziano (a titolo esemplificativo e non esaustivo) l'analisi, il controllo e la programmazione dei costi e dell'allocazione del personale del SSR, e la verifica del raggiungimento di obiettivi strategici da parte delle ASV.

Lo strumento deve permettere di effettuare analisi multidimensionali delle Informazioni attraverso sistemi OLAP e grafici dinamici.

Il "cruscotto" deve essere flessibile e adattabile alle esigenze informative regionali in continua evoluzione, secondo le direttive del Coordinamento Personale RV.

Adeguamenti tecnologici

Afferisce alla competenza regionale anche la gestione degli adeguamenti tecnologici, eventualmente proposti dall'Appaltatore. La Regione del Veneto, in corso di contratto, si riserva di accettare la proposta di variazioni finalizzate al miglioramento funzionale e prestazionale dei servizi resi, anche attraverso innovazioni tecnologiche. Dette variazioni non dovranno comportare alcun onere aggiuntivo.

Le varianti dovranno essere formalizzate e sottoscritte per accettazione da entrambe le Parti.

Art. 6 - Aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali

Durante l'esecuzione del contratto, l'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza) potrà richiedere all'Appaltatore incrementi o decrementi dei servizi erogati, che comportino un aumento o una diminuzione dell'importo contrattuale entro il limite del $\pm 20\%$.

I servizi oggetto del presente appalto potranno essere ulteriormente ridotti in conseguenza di manovre di contenimento della spesa sanitaria operate dallo Stato o dalla Regione del Veneto o da altro Ente pubblico preposto.

L'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza) si riserva la facoltà di affidare all'Appaltatore ulteriori servizi complementari, ricorrendo a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., fino alla concorrenza del 50% del valore contrattuale iniziale.

Art. 7 - Stipulazione e durata del contratto

Successivamente all'aggiudicazione definitiva sarà stipulato apposito contratto con la singola ASV (e con la Regione, per la parte di relativa competenza), ai sensi e con le modalità previste dagli artt. 11 e 79 del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.

Il servizio avrà la durata di mesi 60 e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto. Alla scadenza del quinquennio, il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 24 mesi ai sensi dall'art. 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute, per consentire la definizione delle procedure relative all'espletamento di una nuova gara e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di scadenza del contratto.

Art. 8 - Cauzione definitiva

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza) abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione del servizio, dovrà costituire – presso l'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza), ed entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione stessa e la conseguente escussione della cauzione provvisoria. La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al suo reintegro.

Art. 9 - Collaudo

- COLLAUDO PRESSO LE AZIENDE SANITARIE

L'aggiudicatario presenterà a ciascuna ASV un programma attuativo specifico avente ad oggetto le modalità e i tempi di avvio del servizio secondo il piano operativo presentato in sede di gara.

Le attività di cui al predetto programma attuativo, condivise con l'ASV a seguito di appositi incontri, dovranno permettere all'azienda medesima di espletare tutti gli adempimenti derivanti dal presente appalto senza interruzione del servizio.

Dovranno essere rispettate le seguenti tempistiche:

- 1) Entro 90 giorni naturali dalla stipula del contratto: **attivazione del servizio** (comprensivo della migrazione dei dati e della formazione al personale dipendente delle ASV e della Regione del Veneto, per la parte di sua pertinenza) come previsto dai singoli programmi attuativi.
- 2) A partire dalla scadenza dei predetti 90 giorni e per la durata di due mesi lavorativi consecutivi (tali da permettere due chiusure stipendiali): **parallelo dell'erogazione del servizio che consenta di verificare il corretto funzionamento almeno dei moduli base e delle integrazioni con i moduli esterni (attive al momento della presentazione del programma)**. Nel corso del predetto periodo di parallelo e a fronte di anomalie giudicate particolarmente gravi, ciascuna ASV avrà facoltà di far ripartire nuovamente il periodo di parallelo dal momento della risoluzione dell'anomalia.

I cedolini emessi dall'aggiudicataria in tale fase sono emessi a titolo di comprova della funzionalità del sistema installato e pertanto non saranno oggetto di fatturazione e pagamento.

Entro trenta giorni dal termine del periodo di parallelo (con esito positivo), ciascuna ASV, attraverso le strutture dotate di competenza sulla gestione delle risorse umane e sui servizi informativi, esprimerà una valutazione di idoneità (collaudo positivo) dei servizi ricevuti, in contraddittorio con il rappresentante designato dalla ditta aggiudicataria. All'atto del collaudo con esito positivo verrà redatto apposito "**Verbale di collaudo**".

Resta fermo che, per quanto riguarda i moduli opzionali, sarà cura di ciascuna ASV richiedere la messa in esercizio degli stessi, secondo un programma attuativo specifico, concordato con l'Appaltatore, a cui seguiranno specifici collaudi.

Detti collaudi (con esito positivo) daranno titolo al pagamento degli emolumenti, analogamente a quelli sopra evidenziati per i moduli base.

- **COLLAUDO PRESSO GLI UFFICI REGIONALI**

Entro lo stesso termine l'aggiudicatario, in contraddittorio con i rappresentanti regionali, dovrà effettuare il *Collaudo delle funzionalità sovraziendali/regionali*. All'atto del collaudo con esito positivo verrà redatto apposito "**Verbale di collaudo**".

Ai fini della corresponsione degli emolumenti all'Appaltatore da parte di ciascuna ASV, dovrà essere superato non solo il collaudo a livello aziendale, ma anche il predetto *Collaudo delle funzionalità sovraziendali/regionali* (così come documentati dai predetti **Verbali di collaudo**).

Tutti i costi connessi all'espletamento dell'attività di collaudo saranno a cura e spese dell'Appaltatore.

Art. 10 - Esecuzione del contratto

L'Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio affidato alle condizioni di cui al presente Capitolato d'Oneri, secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nel Progetto presentato ai fini della partecipazione alla gara, nel rispetto delle disposizioni e norme in esso richiamate, relazionando per iscritto sulle operazioni svolte e sulle metodologie utilizzate, a semplice richiesta dell'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza).

Nello svolgimento del servizio l'Appaltatore deve tener conto delle direttive e delle disposizioni impartite dall'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza).

L'Appaltatore deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Direttore dell'esecuzione, nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati, allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività del soggetto contraente durante il loro svolgimento, secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento dell'affidamento del servizio.

L'Appaltatore assume l'obbligo di garantire all'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza) il pieno ed indisturbato godimento dei programmi e della documentazione forniti nel corso del servizio e di mantenerlo estraneo ed indenne di fronte ad azioni o pretese di pagamento al riguardo da parte di terzi.

L'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza) si impegna, per il periodo di validità del contratto, a porre a disposizione dell'Appaltatore tutto il materiale e i dati in suo possesso, necessari all'espletamento del servizio.

Art. 11 - Personale dipendente e osservanza legislazione sul lavoro

L'Appaltatore, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

Il personale addetto ai servizi appaltati deve essere assunto dal fornitore, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'Appaltatore. L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza) è pertanto esplicitamente sollevato da ogni obbligo e/o responsabilità verso il suddetto personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dell'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza) non esonera il fornitore dalle responsabilità riguardanti l'esatto adempimento dell'appalto, né dalla responsabilità per danni a cose o persone.

L'Appaltatore è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopra indicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di infortuni di qualsiasi natura e gravità occorsi nell'espletamento delle attività previste, la responsabilità non potrà in ogni caso ricadere sull'Amministrazione regionale. L'impresa sarà altresì responsabile di ogni danno che il proprio personale potrà arrecare, intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire e riparare a proprie spese quanto danneggiato e sottratto.

L'Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché si impegna a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente contratto presso i luoghi di prestazione del servizio; inoltre è tenuto ad osservare a far osservare al proprio personale le disposizioni di ordine interno che fossero eventualmente comunicate dall'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza), ivi compresa la richiesta di fornire gli estremi anagrafici e quelli di un documento ufficiale di riconoscimento di ciascun addetto all'esecuzione dell'appalto.

Art. 12 - Team di lavoro

L'Appaltatore si impegna ad eseguire l'appalto con il personale presentato in sede di offerta tecnica, garantendo la sostanziale stabilità della composizione del team proposto, di cui garantisce livello professionale e aggiornamento adeguati per tutta la durata del contratto.

Nel caso in cui si renda necessario sostituire uno o più componenti del team durante la vigenza contrattuale, l'Appaltatore si impegna ad effettuare la sostituzione con profili equivalenti ed a darne tempestiva comunicazione all'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza) fornendo adeguate motivazioni.

In ogni caso, l'eventuale sostituzione di componenti del team richiede, in capo ai sostituti, gli stessi requisiti professionali dei soggetti sostituendi individuati in sede di gara. L'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza) si riserva di valutare la sussistenza di detti requisiti professionali nonché l'adeguatezza delle motivazioni fornite.

Resta inteso che in nessun caso l'Appaltatore potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali di cui al predetto team senza la preventiva autorizzazione scritta della Regione.

L'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza) si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale dell'Appaltatore qualora quest'ultimo, a insindacabile giudizio dell'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza), non sia ritenuto idoneo/adeguato ad assicurare il servizio secondo lo standard qualitativo richiesto.

Art. 13 - Subappalto

Il subappalto è ammesso in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, con le modalità previste all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza).

Il contratto di subappalto deve contenere le seguenti clausole:

- *“Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità” sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 23 luglio 2014 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti”;*
- *“Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione delle penali sono affidate in custodia all'Appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura”;*
- *“L'impresa (...), in qualità di sub-appaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche”;*
- *“L'impresa (...), in qualità di sub-appaltatore/sub-contraente dell'impresa (...) si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria”;*
- *“L'impresa (...), in qualità di sub-appaltatore/sub-contraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...)”*

L'Appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio

dell'esecuzione dell'attività subappaltante. Con il deposito del contratto di subappalto, l'Appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del sub-appaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal bando di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 38, D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.).

L'Appaltatore è responsabile in solido con il sub-appaltatore, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, dell'osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I sub-appaltatori trasmettono all'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza), per tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

L'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza) non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatrici.

Art. 14 - Cessione del credito

Per le cessioni dei crediti derivanti dai contratti si applicano integralmente le disposizioni previste dall'art.117 del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii.

Art. 15 - Variazioni soggettive

È vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto indicato all'art. 116 del D. Lgs 163/2006 ss.mm.ii.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza) si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Le vicende soggettive dell'esecutore del contratto sono disciplinate dall'art. 116 del D. Lgs 163/2006 ss.mm.ii.

Art. 16 - Controlli sull'adempimento

L'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza) si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la conformità del servizio prestato alle disposizioni del Capitolato Tecnico e del presente Capitolato d'Oneri.

È fatto obbligo all'Appaltatore di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte dell'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza), purché inerenti al servizio affidato.

L'ASV e/o la Regione faranno pervenire all'Appaltatore, per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l'Appaltatore del servizio dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

Su richiesta dell'ASV e/o della Regione, l'Appaltatore del servizio sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 17 - Oneri di sicurezza per la prevenzione dei rischi interferenziali

L'attività di cui al presente appalto ricade nel campo di applicazione dell'articolo 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto si configura come servizio di natura intellettuale.

Pertanto il costo per la sicurezza derivante da interferenze è pari a zero.

Qualora, durante l'attività di natura intellettuale, si riscontrasse la presenza di interventi operativi che implicano potenzialmente rischi interferenziali, si dovrà rientrare nell'applicazione del comma 3 e redigere il

documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.

Art. 18 - Modalità di fatturazione e pagamenti

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Appaltatore dovrà presentare regolare fattura ai sensi della normativa vigente.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché i servizi siano stati regolarmente eseguiti, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall'offerta tecnica e dal presente Capitolato d'Oneri, nei termini di legge dalla data di ricevimento fattura, con le seguenti modalità:

- **SERVIZI BASE E OPZIONALI A CARICO DELLE ASV**

Il pagamento verrà corrisposto dalla singola ASV come segue:

Entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, l'Appaltatore emetterà fattura applicando al numero di cedolini elaborati nel mese precedente il prezzo/cedolino (che risulterà dalla somma tra il prezzo aggiudicato dei servizi base e il prezzo aggiudicati degli eventuali servizi opzionali attivati). Il numero di cedolini fatturati dovrà comunque essere riscontrabile autonomamente da ciascuna ASV, attraverso specifica funzionalità dell'applicativo.

L'ASV, previa conferma dei valori come sopra descritti, provvederà alla liquidazione e pagamento, con cadenza mensile posticipata.

- **CRUSCOTTO, SERVIZI E INTEGRAZIONI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA A CARICO DELLA REGIONE**

- Per quanto riguarda il costo complessivo del cruscotto, dei servizi e delle integrazioni regionali, questo avrà carattere di canone annuale, sulla base del valore aggiudicato.
- Il pagamento degli interventi di manutenzione evolutiva (così come richiesti dall'Amministrazione regionale) verrà corrisposto dalla Regione a seguito:
 - dell'avvenuta approvazione da parte del Coordinamento RV del documento di fattibilità presentato dall'Appaltatore con relativo effort espresso in giornate/uomo;
 - dell'implementazione e messa in produzione;
 - dell'avvenuto collaudo positivo.

Si fa presente che gli interventi di manutenzione evolutiva verranno corrisposti sulla base della tariffa gg/uomo aggiudicata, fino ad un massimo di 200 giornate annue.

L'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza), a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, o qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali(art. 1460 cc.).

Art. 19 - Inadempimenti e penalità

Fatti salvi i casi non imputabili all'Appaltatore, lo stesso è tenuto a corrispondere all'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza) le penali sotto riportate.

- Per quanto attiene alle attività sotto elencate **di pertinenza aziendale**, come dettagliatamente descritte all'interno del Capitolato Tecnico, **sono definite le penalità applicabili da ciascuna ASV:**
 - ✓ Attivazione del servizio entro 90 giorni solari e consecutivi dalla data di stipula del contratto: **ogni giornata di ritardo consecutivo** (solare) potrà dar luogo ad una penale pari allo 0,1% dell'importo contrattuale annuo;
 - ✓ Parallelo nell'erogazione del servizio (corretto funzionamento dei moduli base e delle integrazioni con i moduli esterni attive al momento della presentazione del programma) entro 2 mesi lavorativi consecutivi dalla scadenza dei predetti 90 giorni: l'eventuale **slittamento del periodo di parallelo**, a seguito di anomalie giudicate particolarmente gravi dall'ASV, e imputabili all'Appaltatore, potrà dar luogo per ogni giornata di ritardo consecutivo (solare) rispetto all'attivazione del servizio ad una penale pari allo 0,1% dell'importo contrattuale annuo;
 - ✓ **Ritardo nella presentazione dei dati stipendiali e dei relativi adempimenti:** in caso di ritardo, l'ASV potrà applicare la penalità pari allo 1% dell'importo contrattuale annuo per ogni giornata di ritardo consecutivo (solare);
 - ✓ **Mancata continuità di servizio / disponibilità del servizio:** nel caso la disponibilità del servizio, così come definita nel Capitolato Tecnico, risulti su base semestrale inferiore al 99,9% la penalità sarà determinata applicando all'importo contrattuale annuo una riduzione percentuale pari a 10 volte la differenza tra il 99,9% e la effettiva disponibilità;
 - ✓ **Servizio di manutenzione adeguativa:** per ogni ora di ritardo consecutiva (solare) nell'adeguamento del sistema oltre gli specifici termini di consegna previsti a fronte di modifiche determinate da variazioni normative nazionali, regionali e aziendali (che introducono variazioni nelle modalità di calcolo degli stipendi o nella produzione di specifici flussi informativi) l'ASV potrà applicare una penalità pari a 100,00 €;
 - ✓ **Servizio di assistenza e manutenzione:** per ogni ora di ritardo consecutiva (solare) nella presa in carico e nel ripristino del sistema rispetto ai livelli di servizio richiesti nel Capitolato Tecnico, l'ASV potrà applicare una penalità pari a 100,00 €;
 - ✓ **Numero di interventi di manutenzione correttiva – Gravità 1:** in riferimento alla gravità 1 (errori bloccanti o gravi) descritta nel Capitolato Tecnico, nel caso in cui N (numero di interventi riferiti a problematiche già segnalate e considerate risolte) sia ≥ 3 l'ASV potrà applicare - per ogni unità ≥ 3 - una penalità pari allo 0,2% dell'importo contrattuale annuo;
 - ✓ **Numero di interventi di manutenzione correttiva – Gravità 2:** in riferimento alla gravità 2 (errori non bloccanti) descritta nel Capitolato Tecnico, nel caso in cui P (percentuali di interventi a fronte di una problematica già segnalata e risolta) sia $\geq 3,0\%$ l'ASV potrà applicare - per ogni punto percentuale ≥ 3 - una penalità pari allo 0,05% dell'importo contrattuale annuo;
- Per quanto attiene alle attività sotto elencate **di pertinenza regionale**, **sono definite le penalità applicabili dalla Regione:**
 - ✓ **Servizio di manutenzione adeguativa:** per ogni ora di ritardo consecutiva (solare) nell'adeguamento del sistema gli specifici termini di consegna previsti a fronte di modifiche determinate da variazioni normative nazionali, regionali e aziendali (che introducono variazioni nelle modalità di calcolo degli stipendi o nella produzione di specifici flussi informativi) la Regione potrà applicare una penalità pari a 100,00 €;
 - ✓ **Per quanto attiene all'attività di manutenzione evolutiva**, come descritte nel Capitolato Tecnico, dovrà essere presentata dall'Appaltatore - entro 20 giorni lavorativi e continuativi dalla data di richiesta da parte della Struttura regionale competente - l'analisi di fattibilità (comprensiva delle specifiche tecniche, delle ore/uomo necessarie e del piano di lavoro) (a mezzo PEC o e-mail);

l'attività (previa approvazione della stessa da parte della Struttura regionale) dovrà avere inizio non oltre il quinto giorno lavorativo e protrarsi continuativamente fino all'allestimento completo della applicazione richiesta; inoltre, le attività necessarie dovranno svolgersi prevedendo che, per ogni giornata stimata di implementazione, la consegna avvenga entro 5 giorni lavorativi; **per ogni giornata di ritardo**, sia rispetto all'inizio che alla conclusione dell'attività così come descritta, verrà applicata una penale pari al 0,1% dell'importo complessivo annuo aggiudicato per la manutenzione evolutiva.

Non sarà motivo di applicazione di penalità lo slittamento delle azioni espressamente autorizzato dall'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza) e il ritardo per cause di forza maggiore non imputabili all'Appaltatore, opportunamente motivato e notificato come sopra.

Qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da causa di forza maggiore, l'Appaltatore dovrà tempestivamente notificare e argomentare tale circostanza all'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza), per iscritto e anticipata a mezzo e-mail, agli indirizzi che verranno forniti.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto. L'Appaltatore potrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza) nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte dall'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza) ovvero non vi sia stata risposta o la stessa sia pervenuta oltre il termine suddetto, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate.

L'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza) avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, all'approvvigionamento del servizio presso altre imprese con addebito all'Appaltatore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

È fatto comunque salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dall'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza). La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l'altro, dei maggiori costi derivanti all'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza) dall'avvio di una nuova procedura d'appalto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall'assegnazione del servizio ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (1223 c.c.).

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Gli importi delle penali eventualmente applicate verranno recuperati in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero incamerando la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo contrattuale annuo, l'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza) potrà risolvere il contratto per grave inadempimento, fatto salvo il risarcimento del danno subito.

Art. 20 - Obbligo di riservatezza

Sono vietati l'utilizzo, la diffusione, la divulgazione o la riproduzione delle informazioni e di tutti i dati forniti dall'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza) alle ditte invitate a presentare offerta, i quali sono di carattere strettamente confidenziale. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di tali dati costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza e di segretezza, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle conseguenze di legge, oltre ad essere causa di risoluzione contrattuale.

L'Appaltatore si impegna ad osservare ed a fare osservare a tutti i membri del gruppo di lavoro la massima riservatezza, a non divulgare informazioni di qualsiasi natura acquisite in occasione della prestazione del servizio e al rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

Art. 21 - Proprietà risultanze progettazione e sviluppo, diritti d'autore e brevetti industriali

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti, ivi compresi gli elaborati (basi dati e loro contenuto informativo, basi di conoscenza, manualistica, report, analisi, studi, pareri ecc...) nonché tutti i codici sorgenti realizzati dall'Appaltatore nell'ambito della progettazione, dello sviluppo, della personalizzazione, estensione ed evoluzione, in occasione dell'esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione regionale che potrà, quindi, disporne - senza alcuna restrizione - la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la duplicazione e la cessione anche parziale.

Si precisa, ulteriormente, che le "procedure applicative" comunque previste, dovranno essere realizzate e fornite secondo modalità che consentano ai tecnici dell'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza) un utilizzo autonomo (le procedure non dovranno, cioè, essere "compilate" né "crittografate" o far uso di tecniche di offuscamento del codice e dovranno essere scritte a regola d'arte ed adeguatamente commentate e, quindi, non dovranno essere rese in alcun modo illeggibili e/o non evitabili) e dovranno essere accompagnate da esauriente documentazione.

Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d'autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire all'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza) tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Ente Appaltante.

L'Appaltatore non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, senza la previa espressa autorizzazione da parte della Regione del Veneto.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di software, banche dati, dispositivi o alla adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venisse promossa azione giudiziaria nei confronti dell'amministrazione o siano avanzate o richieste di risarcimenti o di indennizzi anche in via stragiudiziale da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e forniti, ovvero sulle singole componenti (procedure applicative o programmi software) l'Appaltatore solleva e tiene indenne l'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza), assumendo a proprio carico tutti gli oneri connessi e conseguenti, ivi inclusi quelli relativi a danni, spese giudiziali e legali, che la Regione fosse in ogni caso chiamata ad assumere.

L'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza) assume l'obbligo di informare immediatamente e con mezzi idonei l'Appaltatore dal verificarsi di azioni del genere.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria, l'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza), fermo restando il diritto di risarcimento del danno in caso di fondatezza della medesima, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto recuperando le somme versate.

Art. 22 - Riuso in materia di programmi informatici

L'Appaltatore, nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, si impegna a assicurare la riusabilità del sistema che sarà fornito all'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza), ivi compresi il software applicativo, i modelli di dati, i documenti di progettazione, uso e gestione del software, che possano essere resi disponibili alle altre pubbliche amministrazioni coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. 82/2005 e ulteriore normativa in materia di riuso di programmi informatici.

Art. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010, l'Appaltatore, i sub-appaltatori e i sub-contrattanti a qualsiasi titolo interessati dal servizio oggetto di appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e saranno registrati sul/sui conto/i corrente/i dedicato/i indicato della Ditta.

L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, l'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza) verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Appaltatore, il sub-appaltatore o il sub-contrattante che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza) e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia territorialmente competente.

L'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza), in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., risolverà di diritto il contratto, senza bisogno di assegnare preventivamente alcun termine per l'adempimento, ai sensi degli artt. 1360 e 1456 c.c., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art. 24 - Risoluzione del contratto

L'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza), in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, con comunicazione a mezzo PEC, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto.

L'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza), avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 del Codice Civile, potrà altresì risolvere il contratto, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, con comunicazione a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione del servizio;
- ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali;
- superamento della penale massima applicabile (10% dell'importo contrattuale);
- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla documentazione di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
- cessazione dell'attività, fallimento;
- subappalto e cessione del contratto non autorizzati;
- mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva;
- utilizzo, diffusione, divulgazione o riproduzione di informazioni e dati di carattere strettamente confidenziale, forniti dalla Regione del Veneto;
- inosservanza dell'obbligo di riservatezza e non divulgazione in ordine ad informazioni acquisite in occasione della prestazione del servizio.

Inoltre il contratto sarà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni che ne derivano vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010 ss.mm.ii.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza) il diritto di affidare a terzi il servizio, la parte rimanente di questo, in danno all'Impresa inadempiente.

All'Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza) rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti d'impresa, fatto salvo il diritto di agire per eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

Prima della risoluzione contrattuale di propria pertinenza, l'ASV dovrà acquisire - in ogni caso - il parere favorevole della Regione.

Art. 25 - Recesso unilaterale

L'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza) potrà, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con comunicazione a mezzo PEC, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c., così come previsto dall'art. 21- sexies L. 241/90.

Prima del recesso unilaterale di propria pertinenza, l'ASV dovrà acquisire - in ogni caso - il parere favorevole della Regione.

Art. 27 - Trattamento dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto derivante dal presente Capitolato - circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del servizio.

I dati forniti dall'Appaltatore saranno trattati dall'Ente Appaltante (ASV o Regione, per quanto di competenza) esclusivamente per le finalità connesse alla gara di cui al presente capitolato e per la successiva stipula e gestione del contratto.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196.

Art. 28 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni

L'Appaltatore, all'atto della stipula del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti il contratto.

Le comunicazioni concernenti l'esecuzione del contratto possono essere effettuate dall'Azienda e dalla Regione del Veneto a mezzo raccomandata A.R., a mezzo fax (il cui ricevimento sarà attestato dal rapporto di trasmissione) e a mezzo posta elettronica certificata.

Le comunicazioni della Ditta appaltatrice possono essere effettuate dalla stessa a mezzo raccomandata A.R., a mezzo fax (il cui ricevimento sarà attestato dal rapporto di trasmissione) e a mezzo posta elettronica certificata, agli indirizzi che verranno comunicati dall'Azienda o dalla Regione del Veneto.

Art. 29 - Spese contrattuali

Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione, saranno a carico dell'Appaltatore.

Art. 30 - Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Ditta appaltatrice e la Regione Veneto, sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Ditta appaltatrice e la singola Azienda contraente, la giurisdizione sarà attribuita esclusivamente al Foro territorialmente competente, ove ha sede legale la singola Azienda interessata.

In ogni caso, nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, la Ditta appaltatrice non potrà sospendere o interrompere la fornitura pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità dell'Azienda di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. 31 - Clausola finale

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.